



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

*Settore Organi Istituzionali
e Rapporti con il Cittadino*

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 04.05.2012)

INDICE

ART. 1.....	3
FINALITA' E FUNZIONI.....	3
ART. 2.....	3
AUTORITÀ COMPETENTE E FUNZIONI	3
ART. 3.....	4
INFORMATIVA.....	4
ART. 4.....	4
AUTORIZZAZIONI.....	4
ART. 5.....	6
PRIVACY.....	6
ART. 6.....	7
LAVORI AUDIO-VIDEO	7
ART.7.....	7
RESPONSABILITA'	7
ART.8.....	7
ENTRATA IN VIGORE.....	7

ART. 1

FINALITA' E FUNZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le attività di comunicazione pubblica in merito alle riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale, effettuate direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno, preventivamente autorizzato;
2. Il Comune di Bacoli attribuisce alla diffusione, a mezzo web o altra modalità, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione di favorire ed ampliare la sfera di partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa dell'Ente.

ART. 2

AUTORITÀ COMPETENTE E FUNZIONI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, è l'autorità competente per le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione .
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, ha il compito di:
 - a) autorizzare le riprese audio-video e la diffusione delle stesse, anche a soggetti esterni all'Ente, (meglio specificati nell'art.4 comma 3);
 - b) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
3. Responsabile del procedimento di inserimento delle video riprese nel sito istituzionale dell'Ente deve essere un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in argomento;
4. Con successivo atto di gestione si provvederà alla individuazione ed alla nomina dello stesso.

ART. 3

INFORMATIVA

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, fornisce preventiva informazione, a tutti i partecipanti alla seduta, della presenza delle telecamere per le riprese audio-video e della successiva diffusione delle immagini registrate.

Ai fini della corretta informazione nei confronti del pubblico, il Presidente dispone l'affissione nella sala di avvisi, cartelli o contrassegni.

ART. 4

AUTORIZZAZIONI

- 1) Le riprese audio-video e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, in applicazione dell'art. 2 del presente regolamento, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.
- 2) Oltre ai soggetti interni all'Ente, può essere consentita la ripresa delle sedute di Consiglio Comunale a soggetti terzi esterni, per motivi di informazione e/o cronaca.
- 3) I predetti soggetti abilitati a richiedere l'autorizzazione (TV – radio – siti Internet) devono essere registrati come testate giornalistiche al competente Tribunale ed operare in ambito locale, e/o nazionale, garantendo trasparenza, oggettività e professionalità.
- 4) Essi garantiscono trasparenza ed oggettività nonché il possesso da parte dei Responsabili dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

- 5) Tali soggetti devono chiedere preventiva autorizzazione scritta al Presidente del Consiglio, o suo delegato, almeno 24 ore prima, indicando:
- nominativo dell'addetto alle riprese;
 - modalità di ripresa;
 - finalità perseguite;
 - mezzi di trasmissione e/o diffusione (radiotelevisive, web, diretta, differita, etc).
- 6) I soggetti di cui all'art. 4 comma 2 devono obbligatoriamente esporre in sovrimpressione dei video trasmessi e/o pubblicati via web la seguente frase – IL VIDEO INTEGRALE E' DISPONIBILE SUL SITO WWW.COMUNE.BACOLI.NA.IT.
- 7) I Consiglieri possono concedere interviste solo all'esterno della sala, onde evitare intralcio ai lavori consiliari.
- 8) Il soggetto esterno, autorizzato non può cedere a terzi il materiale audio-video prodotto e non ne è ammesso il commercio, o altra attività a scopo di lucro.
- 9) E' fatto obbligo ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni. Essi rispondono di eventuali violazioni della succitata normativa sia in sede civile che in sede penale.
- 10) Il Presidente del Consiglio Comunale, nel caso in cui venga a conoscenza di violazione dei principi di completezza e di imparzialità nelle registrazioni e nella diffusione delle stesse da parte del soggetto esterno, dispone la permanente non ammissione alla riprese audio – video del soggetto che ha commesso la violazione.
- 11) Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a notiziare il Sindaco della violazione di cui al comma precedente per l'avviamento delle relative azioni.

ART. 5

PRIVACY

1. Fermo quanto previsto dall'art.2 c.3 del presente Regolamento, al fine di prevenire indebita diffusione dei dati qualificati come “sensibili” ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i, a tutela della riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese video di discussioni contenenti dati che attengono allo stato di salute, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofiche o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Il Presidente, nei casi sopra elencati, dispone l'immediata interruzione delle video riprese.
2. Sono parimenti vietate le riprese audio-video di discussioni contenente dati qualificati come “giudiziari” ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.
3. Le riprese audio-video di discussioni consiliari contenenti dati diversi da quelli “sensibili” o “giudiziari” che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese al Presidente del Consiglio o suo delegato, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare o di ufficio del Presidente del Consiglio Comunale.
4. Le riprese non devono rendere distinguibile:
 - a) persone presenti nel pubblico;
 - b) persone che intervengono a vario titolo, previa sospensione dei lavori consiliari;
 - c) il personale presente ai lavori del Consiglio, ove richiesto.
5. Ciascun Consigliere Comunale od amministratore e/o partecipante alla seduta, ha il diritto di chiedere il dissenso alla ripresa video della propria immagine durante la seduta di Consiglio Comunale. Pertanto, durante l'intervento del Consigliere Comunale od amministratore e/o partecipante alla seduta, dovrà essere inquadrato l'intero Consiglio Comunale.

ART. 6

LAVORI AUDIO-VIDEO

1. La registrazione integrale delle riprese audio-video e la relativa diffusione integrale a mezzo web ed anche in modalità streaming, è di esclusivo appannaggio dell'Ente.
2. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, o suo delegato, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale effettuato direttamente dall'Ente, dovrà essere integrale senza tagli e salti di registrazione.
3. Nel corso della seduta l'intervento verbale di ciascun consigliere o amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale, dovrà essere ripreso integralmente, senza commenti fuori campo.
4. La diffusione delle riprese audio video delle sedute del Consiglio Comunale avverrà mediante inserimento sul sito web dell'Ente nei tempi tecnici più brevi possibili e, comunque, non oltre 15 giorni dallo svolgimento della seduta.

ART.7

RESPONSABILITA'

1. Ciascun Consigliere od amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese audio-video e alla loro diffusione.

ART.8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento composto da n. 8 articoli entra in vigore ai sensi dell'art. 85 comma 2 dello Statuto Comunale.